



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2011/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1144/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 4 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1144/TFNSVE/2025-2026, 1144 - Ricorso proposto dalla società SSDSRL PETRARCA CALCIO A CINQUE (780408) contro la ASD VIGOREAL C5 (780742) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FRISON GIANMARCO (5115434)

In data 24 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe ma nella misura di euro 411,00 anziché in quella di euro 137,00 certificata in atti.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 137,00, come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC contestata dalla ricorrente in quanto il calciatore Gianmarco Frison sarebbe stato tesserato con la società Vigoreal C5 ASD non solo nella stagione 2025-2026 ma anche nelle due precedenti stagioni 2023-2024 e 2024-2025 .

In seguito ad ordinanza 7 aprile 2026 di questo Tribunale, è stato effettivamente accertata la fondatezza di quanto dedotto dalla ricorrente Petrarca Calcio a Cinque srl e l'attestazione deve quindi essere emendata nella definitiva misura di euro 411,00.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 411,00 (quattorcentoundici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai